CAMERA DEI DEPUTATI N. 2752

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, NAPOLITANO GIORGIO

Annunziata il 27 febbraio 1957

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, concernente la riduzione del trenta per cento degli affitti a canapa nella regione campana, ha provocato, ad iniziativa dei locatori, una ondata di ricorsi alle sezioni specializzate del tribunale (di Santa Maria Capua Vetere in modo particolare) rivolti ad ottenere la perequazione dei canoni.

Il tassativo disposto della legge n. 1422 esclude che il tentativo padronale di svuotare la legge di tutto il suo contenuto, attraverso una interpretazione tutt'altro che corretta, possa trovare consenziente la magistratura.

Tuttavia un dubbio, ai fini della interpretazione potrebbe sorgere per la considerazione che in altra circostanza e particolarmente in relazione alla riduzione degli affitti in cereali il legislatore espressamente dispose non essere ammissibili i ricorsi alle sezioni specializzate per la perequazione dei canoni ridotti per legge.

D'altra parte si è tentato di eludere l'applicazione della riduzione allorché la canapa non sia più effettivamente coltivata.

Sembra perciò necessario dare della legge n. 1422 l'interpretazione autentica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il ricorso per la perequazione dei canoni di affitto dei fondi rustici, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni, non è ammesso relativamente ai contratti di affitto di cui alla legge 20 dicembre 1956, n. 1422. La riduzione del 30 per cento dei canoni in canapa o in denaro, con riferimento al prezzo della canapa, si applica anche nel caso che la fibra non sia coltivata.